

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MARZO 2015, N. 259

Approvazione criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali - previsti dall'art. 2, lettera b), della L.R. n. 46/1993 - all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 MARZO 2015, N. 297

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e decreto MIPAAF n. 1213/2015. Adeguamento delle disposizioni della delibera dell'Assemblea legislativa n. 192/2008 e della delibera di Giunta regionale n. 470/2014 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MARZO 2015, N. 259

Approvazione criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali - previsti dall'art. 2, lettera b), della L.R. n. 46/1993 - all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 29 dicembre 1993, n. 46 "Contributi per la promozione di prodotti enologici regionali", modificata con L.R. 16 maggio 1996, n. 12 "Modifica dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46 contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali";

Rilevato che la suddetta legge era stata oggetto di esame favorevole di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato, comunicato con nota SG(96)D 6018 del 1 luglio 1996, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 28 agosto 1996;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193);
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014;
- la nota Ares(2014)3771916 del 13 novembre 2014 della Commissione Europea, con la quale si invitavano, tra l'altro, gli Stati membri a sospendere i regimi d'aiuto dopo la data del 31 dicembre 2014 e a notificarli nuovamente non appena possibile secondo le norme sopra richiamate;

Vista la propria deliberazione n. 1875 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 - Sospensione efficacia della delibera di Giunta n. 1405/2008 concernente modalità e criteri per la concessione di contributi all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna in attuazione della L.R. n. 46/1993" con la quale sono stati sospesi i criteri applicativi per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 46/1993;

Dato atto che la L.R. n. 46/1993 prevede due tipologie di contributi, una per la mostra permanente dei vini regionali (art. 2 lett. a)) e una per l'attività d'informazione e promozione (art. 2 lett. b));

Considerato opportuno concentrare le risorse disponibili su una sola linea di intervento privilegiando le iniziative di promozione in quanto maggiormente idonee a sensibilizzare la popolazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti enologici, valorizzare le produzioni del territorio e raggiungere un maggior numero di consumatori;

Ritenuto pertanto necessario approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, i criteri

per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, lettera b), della L.R. n. 46/1993 contenuti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014:

- lo Stato membro comunica alla Commissione Europea - mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004 - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore una sintesi del nuovo regime d'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del richiamato regolamento;
- entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime d'aiuto;

Rilevato che per quanto riguarda l'apertura dei termini di presentazione della domanda - per l'annualità 2015 - è necessario attendere il decorso dei termini sopra indicati;

Considerato che la Commissione UE potrebbe, nel corso della procedura di comunicazione, ritenere che tale regime d'aiuto debba essere notificato e che le relative concessioni debbano essere adottate solo a seguito della registrazione del regime d'aiuto ovvero della comunicazione della conclusione della procedura di notifica;

Dato atto che è necessario approvare anche la nuova modulistica per la presentazione della domanda di contributo, recependo anche le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione europea;

Ritenuto opportuno rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali:

- la fissazione dei termini per la presentazione della domanda di contributo per l'anno 2015;
- l'approvazione della modulistica per la presentazione della domanda;

Ritenuto, inoltre, necessario pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014 sulla pagina:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/produzionidiqualità/promozionedeiprodot-ti-di-qualità>;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010, con la quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente, nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca,

Simona Caselli;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare i "Criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali previsti dall'art. 2, lettera b), della L.R. 46/1993" di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali la fissazione - per l'anno 2015 - dei termini di presentazione della domanda e l'approvazione della modulistica;

4. di dare atto che la disciplina per la concessione dei contributi - contenuta nella deliberazione n. 1405/2008 - cessa di produrre effetti dalla data di adozione del presente atto, fatto salvo la sua applicazione per la conclusione delle attività istruttorie

finalizzate alla liquidazione dei contributi, già concessi secondo le sue disposizioni;

5. di trasmettere alla Commissione Europea, mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 702/2014;

6. di stabilire che i provvedimenti di concessione vengano adottati a seguito della pubblicazione del regime d'aiuto da parte della Commissione europea ovvero della conclusione della procedura di notifica;

7. di pubblicare tutte le informazioni relative al regime d'aiuto sul sito

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/produzionidiqualità/promozionedeiprodot-tidiqualità>;

8. di disporre infine che la presente deliberazione venga integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali previsti dall'art. 2, lettera b), della L.R. 46/1993 .

1. Premessa

La L.R. 29 dicembre 1993 n. 46 e successive modifiche individua l' Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna, con sede in Dozza (Bologna), quale soggetto idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali di qualità regolamentata, attualmente disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e di quelli ottenuti con metodi di produzione biologica ed integrata e dei prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

L'art. 2 lettera b) della L.R. n. 46/1993 prevede, in particolare, la concessione di contributi per l'attività di promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli sulla base di programmi deliberati e presentati dall'Associazione “Enoteca regionale Emilia-Romagna”.

Con i presenti criteri s'intende disciplinare la concessione di tale tipologia di contributi in coerenza con quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193)) ed in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.

I contributi sono concessi per un programma di promozione dei prodotti enologici regionali realizzato dall'Associazione Enoteca Emilia-Romagna a beneficio delle imprese vinicole nell'arco di ciascun anno solare.

I contributi regionali sono concessi nei limiti delle disponibilità recate dalle leggi annuali di bilancio.

2. Condizioni

La concessione di contributi all'Associazione “Enoteca regionale Emilia-Romagna” è subordinata alla condizione che l'Associazione sia dotata di uno statuto in cui siano esplicitate le finalità previste dalla legge regionale. L'Associazione è composta dai produttori singoli o associati, dai consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine, nonché da enti di diritto pubblico ed organismi di diritto privato.

Il Consiglio di amministrazione deve essere composto almeno per i due terzi dai soci produttori.

L'accesso ai contributi è consentito solo se Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna è regolarmente iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 “Disciplina dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna” ed è in regola con la normativa antimafia e con quella previdenziale.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.

702/2014, i contributi non saranno concessi né liquidati ad imprese in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2 paragrafo 14 del medesimo regolamento.

Analogamente verrà rispettata la condizione in base alla quale sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette.

Le agevolazioni previste dalla presente delibera non saranno concesse nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Possono beneficiare dei programmi di promozione, disciplinati dai presenti criteri, i soci produttori agricoli con sedi nel territorio regionale se appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese, secondo la definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014; pertanto sono esclusi dai benefici le imprese di grandi dimensioni.

L'adesione all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna non è una condizione vincolante per avere accesso alle attività promozionali. Possono, perciò, accedere agli interventi attivati dall'Associazione anche imprese agricole non socie. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'Associazione regionale Enoteca Emilia-Romagna sono limitati ai costi delle attività promozionali.

In ragione della natura dei programmi promozionali, gli aiuti saranno corrisposti all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna e non comportano pagamenti diretti alle imprese agricole.

3. Disponibilità finanziarie e durata del regime

L'onere derivante dall'attivazione dei presenti criteri grava sulle risorse stanziare sui capitoli dei bilanci degli esercizi di riferimento corrispondenti al capitolo 18151 "Contributi all'Enoteca regionale Emilia-Romagna per l'attività di promozione economica e di orientamento per il consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli (art. 2, comma 1, lett. b) L.R. 27 dicembre 1993, n. 46, come modificata dalla L.R. 16 maggio 1996, n. 12" - Mezzi regionali - compreso nell'Unità previsionale di Base 1.3.1.2. 5581 "Enoteca della Regione Emilia-Romagna – Contributi per le attività di orientamento al consumo" del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.

In relazione alle disponibilità recate dai bilanci annuali di competenza, il presente regime d'aiuto potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Programmi di promozione delle produzioni vitivinicole

Ai fini dei presenti criteri, per attività di promozione si intende l'attività finalizzata alla divulgazione di conoscenze scientifiche e nutrizionali destinate a sensibilizzare al consumo consapevole dei prodotti di qualità regolamentata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo II, capo I, sezione 2.

L'attività di promozione deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori

del tipo di prodotto in questione e non deve far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o all'origine del prodotto. Il riferimento all'origine del prodotto è possibile solo se esattamente corrispondente alla denominazione registrata.

L'attività di promozione è realizzata attraverso:

1. l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
2. la produzione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti vinicoli.

Il materiale di promozione elaborato nell'ambito del programma finanziato deve rispettare la legislazione dell'Unione europea e nazionale applicabile negli Stati membri in cui le attività di promozione sono attuate. Inoltre, devono sempre essere inclusi chiari riferimenti ai requisiti legali, al consumo responsabile delle bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.

5. Misura del contributo e spese ammissibili

L'importo del contributo è pari al 90% del totale delle spese ammissibili.

Per la realizzazione delle attività di promozione - in base a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dall'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 46/1993 - le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

1. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e esposizioni di cui al punto 4:
 - spese di iscrizione;
 - affitto di locali, aree e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - spese di viaggio;
 - spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - premi simbolici fino ad un valore di 1000 euro per premio e per vincitore.
2. per le pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori sui prodotti enologici:
 - le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni reali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto enologico, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
 - le spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati reali sui regimi di qualità dei prodotti vitivinicoli riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo II, capo I, sezione 2.

Tutto il materiale divulgativo prodotto, comprensivo dell'eventuale documentazione distribuita in occasione degli incontri, sia in forma cartacea che in altre forme, è allegato alla rendicontazione dell'attività.

Le spese sono ammissibili dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di programmazione.

Esclusivamente per l'annualità 2015 le spese saranno ammissibili a far data dalla presentazione della domanda.

Le spese di viaggio devono essere sostenute direttamente dall'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna e documentate o da fatture (es. noleggio pullman) o da ricevute fiscali e similari (es. biglietto aereo, treno, pedaggio autostradale), con esclusione degli scontrini fiscali.

6. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese:

- sostenute da terzi;
- relative all'acquisto di beni strumentali e di consumo (ad es. bicchieri);
- di soggiorno e di vitto;
- per il personale eventualmente impiegato per la gestione dello stand espositivo (ad es. hostess, interpreti e sommeliers);
- di catering, cene di gala, di degustazione del prodotto, per eventi o di animazione;
- per l'uso del taxi;
- generali.

Ai sensi dell'art. 7 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014 non è inoltre ammissibile all'aiuto l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

7. Pluralità di linee di finanziamento

Gli aiuti di cui ai presenti criteri non possono essere cumulati con altri concessi in base alla normativa europea. Il cumulo è ammesso solo qualora l'importo totale del finanziamento concesso in relazione agli stessi costi ammissibili, rientri nei limiti dei tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti dalla normativa comunitaria applicabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati:

- con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento (UE) n. 702/2014;

- con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili individuabili diversi o riguardino altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 702/2014.

Il programma di attività deve esplicitare chiaramente l'eventuale utilizzo sinergico di altre fonti di finanziamento (anche nazionali e comunitarie), richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della relativa istruttoria, qualora già disponibile.

8. Domanda di contributo

L'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna, per accedere al contributo, deve presentare specifica domanda in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando fotocopia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda di contributo e la documentazione allegata devono essere indirizzate alla "Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie – Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali - Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna". La domanda può essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata PEC (agrispv@postacert.regione.emilia-romagna.it), entro il termine **perentorio** del **20 dicembre** dell'anno precedente a quello nel quale si realizza l'attività per cui si chiede il contributo.

Per il programma di promozione riferito all'annualità 2015, la data di presentazione della domanda di contributo è stabilita con determinazione del Responsabile del servizio competente.

La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni:

- a) descrizione dettagliata del programma e dell'attività, comprensiva del calendario delle attività previste, delle date di inizio e fine;
- b) luogo di svolgimento dell'attività;
- c) elenco delle spese previste articolate per azioni.

Alla domanda di contributo devono essere allegati:

1. copia dello Statuto, ove modificato;
2. elenco soci, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:
 3. 1 la composizione del Consiglio di amministrazione;

3.2 la conoscenza dell'obbligo che i servizi resi dall'Associazione Enoteca devono essere prestati solo a favore dei produttori primari rientranti nella definizione di piccole e medie imprese, definite all'allegato I del Regolamento (CE) n. 702/2014;

3.3 l'entità di eventuali contributi ottenuti da Enti pubblici per le stesse finalità;

3.4 le eventuali ulteriori istanze per l'accesso a contributi pubblici riguardanti le stesse finalità;

4. copia autentica della deliberazione assembleare con la quale si approva il programma delle attività, il piano dei costi e la relazione descrittiva;
5. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
6. dichiarazione del regime IVA applicato, nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese.

Ai fini del calcolo dell'ammontare di aiuto e delle spese ammissibili, tutte gli importi devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

9. Istruttoria e termine del procedimento

L'istruttoria sul programma delle attività, sintetizzata in apposito verbale, è effettuata dal Servizio competente e si conclude entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine per l'adozione del provvedimento di concessione è sospeso, fino alla data di presentazione delle stesse.

Il Responsabile del servizio competente approva, sulla base delle risultanze istruttorie, il programma di attività e determina il contributo spettante, nei limiti dello stanziamento recato dal pertinente capitolo di bilancio regionale.

10. Modalità di liquidazione del contributo

La liquidazione dei contributi è effettuata come segue:

- acconto, nei limiti del 70% del contributo concesso con atto del Responsabile del servizio competente;
- saldo entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione di contributo con atto del Responsabile del servizio competente, previa istruttoria che attesti la rispondenza delle voci del programma realizzato rispetto al programma approvato, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 12 "Varianti".

La liquidazione del saldo è subordinata all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno precedente a quello cui si riferisce il saldo da liquidare.

11. Domanda di liquidazione del contributo

La domanda di liquidazione del saldo del contributo, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna, deve essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie - Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali - Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna" entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. La domanda di saldo può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata PEC (agrispv@postacert.regione.emilia-romagna.it).

A detta domanda devono essere allegati:

- a) relazione dettagliata sulle attività svolte;
- b) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritto dal legale rappresentante, indicante analiticamente le spese sostenute dall'Associazione Enoteca;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale attestante:
 - c.1 che tutte le spese indicate nel rendiconto sono state sostenute per la realizzazione del programma;
 - c.2 che tutte le spese indicate sono supportate da titoli giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati (i pagamenti devono essere comprovati secondo le modalità sotto descritte);
 - c.3 che tali spese sono regolarmente registrate nella contabilità e chiaramente identificabili per voce di costo;
 - c.4 che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e disponibili presso la sede dell'Associazione;
 - c.5 che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
 - c.6 di essere a conoscenza che detti titoli non potranno essere utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
 - c.7 il regime IVA applicato nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese;
 - c.8 il possesso da parte delle imprese beneficiarie dei servizi resi dall'Associazione dei requisiti di piccola e media impresa come definiti all'allegato I del Regolamento (CE) n. 702/2014;
 - c.9 che né i beneficiari dei servizi resi dall'Associazione né l'Associazione medesima sono sottoposti a procedura concorsuale, né sottoposti ad ordine di recupero di un aiuto illegittimo.

d) elenco dei beneficiari dei servizi resi dall'associazione in merito all'aiuto richiesto.

I titoli di spesa ed i relativi pagamenti devono:

- essere in regola con la normativa vigente sul bollo;
- dimostrare il collegamento tra il titolo di spesa e il relativo pagamento attraverso i seguenti elementi: fornitore, data e numero documento, importo.

Non sono ammesse quietanze dirette o dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici quale attestazione dell'avvenuto pagamento.

Presso la sede amministrativa dell'Associazione dovrà essere conservata e resa disponibile per i controlli la documentazione fiscale, debitamente quietanzata.

Le fatture devono essere intestate all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna, devono essere quietanzate e riportare, quale causale, il riferimento all'attività oggetto di contributo.

Le fatture riferite a prestazioni (di servizio) devono contenere esplicito riferimento al relativo contratto e al periodo di attività.

Per le spese inerenti il viaggio, la ricevuta o fattura deve essere indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio.

Le spese sostenute e i relativi pagamenti devono essere dimostrati secondo una delle seguenti modalità: bonifico bancario, o ricevuta bancaria che indichi l'importo, il beneficiario, la causale del pagamento, l'ordinante.

12. Varianti

Sono ammissibili varianti al programma, fermo restando l'importo massimo di contributo concesso.

Sono soggette a mera comunicazione – anche in sede di presentazione del rendiconto - le varianti al programma, consistenti in variazioni compensative non superiori al 20% fra le singole azioni e all'interno di ciascuna azione tra le diverse voci di spesa. Il Responsabile del servizio competente, in sede di liquidazione del saldo del contributo, prende atto di tali varianti.

Le variazioni di spesa che comportano uno scostamento superiore al 20% dell'azione o variazioni consistenti nella modifica o sostituzione delle attività del programma approvato sono comunicate almeno 20 giorni prima della loro realizzazione ed approvate dal responsabile del servizio competente con proprio atto, previa istruttoria del servizio.

Le variazioni di spesa che comportano uno scostamento superiore al 20% dell'azione possono essere presentate entro il termine **perentorio del 30 settembre**.

13. Controlli

La Regione effettua, preliminarmente alla liquidazione del saldo del contributo, il controllo sulla documentazione contabile. L'esito del controllo viene formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dai collaboratori incaricati del controllo.

14. Revoca del contributo

L'amministrazione regionale procede alla revoca dei contributi concessi nei casi e con le modalità previste dall'art. 18 della L.R. 15/1997.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 MARZO 2015, N. 297

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e decreto MIPAAF n. 1213/2015. Adeguamento delle disposizioni della delibera dell'Assemblea legislativa n. 192/2008 e della delibera di Giunta regionale n. 470/2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, nella formulazione definita a seguito del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica dello stesso Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Titolo I, Capo III, Sezione IV bis in materia di "Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo";

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Atteso che la sottosezione II della citata Sezione IV bis recante "Regime transitorio dei diritti di impianto" stabiliva quale termine ultimo per il regime transitorio dei diritti di impianto di viti la data del 31 dicembre 2015, riconoscendo la possibilità agli Stati membri di mantenere il divieto di impianto non oltre il 31 dicembre 2018;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Richiamato, in particolare, l'art. 230 del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante "Disposizioni transitorie e finali" che, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, prevede al paragrafo 1, lettera b), punto ii, la conferma del regime transitorio dei diritti di impianto fino al 31 dicembre 2015;

Richiamati, altresì, dello stesso Regolamento (UE) n.1308/2013:

- il capo III recante "Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli", che dispone l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 di un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti in sostituzione del precedente regime dei diritti;

- l'articolo 68 che nell'individuare le specifiche disposizioni transitorie tra i due regimi, prevede:

- al paragrafo 1, la conversione in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016 dei diritti di impianto, concessi ai sensi della previgente normativa comunitaria anteriormente al 31 dicembre 2015, non utilizzati ed in corso di validità alla predetta data e la possibilità per gli Stati membri di decidere di consentire la suddetta conversione entro il 31 dicembre 2020;
- al paragrafo 2, che le autorizzazioni concesse a seguito di conversione abbiano lo stesso periodo di validità dei diritti di cui al paragrafo 1, con una scadenza fissata al più tardi al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2023 qualora

gli Stati membri prevedano la data del 31 dicembre 2020 quale termine ultimo per la conversione;

Preso atto della nota della Commissione Europea n. Ares (2015)172494 del 15 gennaio 2015, assunta al protocollo del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali con n. PG/68189/2015 del 4 febbraio 2015, in merito alle disposizioni transitorie per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, nella quale si evidenzia che:

- il periodo di validità dei diritti di nuovo impianto e dei diritti di impianto concessi da una riserva è chiaramente definito nel Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Tuttavia tale Regolamento non indica il periodo di validità relativo ai diritti di reimpianto;
- la validità delle autorizzazioni concesse dopo il 1° gennaio 2016 a seguito della conversione di un diritto di reimpianto valido deve corrispondere alla validità residua del diritto di reimpianto alla data di conversione, oppure non superare la data di scadenza del 31 dicembre 2018, ovvero del 31 dicembre 2023 nel caso in cui lo Stato membro abbia fissato al 31 dicembre 2020 il termine di conversione;
- nel caso di diritti di reimpianto senza uno specifico periodo di validità concessi dagli Stati membri ai produttori prima del 2016, si deve ritenere che tali diritti non abbiano data di fine validità e di conseguenza le autorizzazioni concesse in ragione della conversione di tali diritti potranno essere utilizzate fino alla loro scadenza, vale a dire fino al 31 dicembre 2018 o fino a tre anni dal diverso termine stabilito dallo Stato membro;

Visto inoltre il Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015, in corso di pubblicazione, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013, con il quale lo Stato italiano, avvalendosi della proroga di cui al richiamato paragrafo 1 dell'art. 68, stabilisce che:

- il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto - concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015 - è fissato al 31 dicembre 2020;
- la validità dell'autorizzazione è la medesima di quella del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023;

Atteso che i diritti di reimpianto concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 dovevano essere utilizzati prima della fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui aveva avuto luogo l'estirpazione e quindi tali diritti scadono al più tardi il 31 luglio 2016;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 192 del 21 ottobre 2008 con la quale sono state approvate le "Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relative al potenziale produttivo viticolo";

Preso atto che la predetta deliberazione assembleare disciplinava, tra l'altro, i diritti di reimpianto, prevedendone la validità fino al 31 dicembre 2015, in coincidenza con il termine ultimo per l'applicazione del regime transitorio previsto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 479/2008, confermato successivamente dall'art. 85 septies del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Rilevato che la richiamata deliberazione assembleare n. 192/2008, al punto 1) lettera c) del dispositivo, demanda alla Giunta regionale l'approvazione di atti relativi ad ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali;

Ritenuto necessario adeguare le previsioni della deliberazione assembleare di che trattasi alle vigenti normative comunitarie e statali, al fine di rendere la specifica disciplina compatibile con le disposizioni previste dal sistema di autorizzazione di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo:

- la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 85 decies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, di convertirli - entro il 31 dicembre 2020 - in autorizzazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2023;
- la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1493/1999, validi al 31 dicembre 2015, di convertirli in autorizzazioni, da utilizzare entro il 31 luglio 2016;

Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 470 del 7 aprile 2014, con la quale sono state approvate le disposizioni transitorie in materia di trasferimento dei diritti di reimpianto ed i criteri e le modalità per la concessione dei diritti della riserva regionale;

Richiamato, in particolare, il paragrafo recante "Trasferimento dei diritti di reimpianto di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopra detta deliberazione n. 470/2014 nel quale si consente il trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti da superfici idonee alla produzione di vini DO e IG solo a favore di aziende ubicate in regione;

Preso atto che l'art. 3 del citato Decreto MiPAAF n. 1213/2015 abroga la norma dell'art. 4, comma 6, lettera b) del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 che aveva previsto la possibilità per ciascuna regione o provincia autonoma, in particolari situazioni locali, di limitare l'esercizio del diritto di reimpianto:

- a) sulla sola superficie oggetto dell'estirpazione;
- b) ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili;

Ritenuto, a seguito dell'abrogazione sopra citata, di modificare il penultimo capoverso del paragrafo "Trasferimento dei diritti di reimpianto" dell'allegato 1 alla propria deliberazione n. 470/2014 al fine di consentire il trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti dall'estirpazione di superfici regionali anche ad aziende ubicate fuori regione;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative

e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di adeguare le previsioni della deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 192 del 21 ottobre 2008 "Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relative al potenziale produttivo viticolo" alle vigenti normative comunitarie e statali, al fine di rendere la specifica disciplina compatibile con le disposizioni previste dal sistema di autorizzazione di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo:

- la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 85 decies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, di convertirli - entro il 31 dicembre 2020 - in autorizzazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/13, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2023;
- la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1493/1999, validi al 31 dicembre 2015, di convertirli in autorizzazioni da utilizzare entro il 31 luglio 2016;

2. di modificare il penultimo capoverso del paragrafo "Trasferimento dei diritti di reimpianto" dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 470 del 7 aprile 2014 come segue:

"È consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti dall'estirpazione di superfici regionali anche a favore di aziende ubicate in altre regioni.";

3. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.